

**ATTI COSTITUTIVI DELL'UNITA' D'ITALIA
(1859-1860)**

(1) Atti di promulgazione dello Statuto Sardo nelle provincie modenesi e parmensi.

IL DITTATORE DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che il popolo delle provincie modenesi per suffragio diretto universale rinnovò il voto della unione col Regno costituzionale di S. M. Sarda, e che l'Assemblea dei suoi rappresentanti unanime decretò confermata e mantenuta l'unione stessa;

Considerando che in forza di tali deliberazioni le provincie stesse per volontà nazionale sono e devono ritenersi di pieno diritto parte integrante dello stesso Regno;

Considerando che lo Statuto costituzionale piemontese è legge fondamentale della Monarchia di Casa Savoia;

DECRETA:

Art. 1. Si manda pubblicare lo Statuto costituzionale del Regno Sardo del 4 marzo 1848, n. 674.

Art. 2. Sino alla effettiva unione delle provincie modenesi alla Monarchia Sarda, il potere legislativo ed esecutivo è esercitato dal Dittatore secondo il decreto 23 agosto 1859 dell'Assemblea nazionale, ferme le garanzie costituzionali.

Art. 3. I direttori dei Ministeri di grazia, giustizia e culti e degli interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge.

Dato a Parma dal Palazzo nazionale, li 2 settembre 1859.

FARINI.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Visto l'articolo 3 del decreto con cui l'Assemblea Nazionale delle Romagne nella tornata dell'8 novembre 1859 deliberò la proclamazione dello Statuto Sardo, lasciando al Governo di determinare il momento di sua applicazione;

DECRETA:

Art. 1. È pubblicato lo Statuto costituzionale del Regno Sardo, del 4 di marzo 1848, salvo di determinare il giorno di sua applicazione.

Art. 2. I ministri sono, nella parte che ciascuno riguarda, incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato in Bologna, oggi 14 novembre 1859.

Il governatore
FARINI.

Il ministro dell'interno
A. MONTANARI.

Il ministro delle finanze
G. N. PEPOLI.

Il ministro di grazia e giustizia
O. REGNOLI.

Il ministro della istruzione e pubblica beneficenza
C. ALBICINI.

Il ministro dei lavori pubblici e del commercio
I. GAMBA.

(2) Unione dei Governi separati di Modena, Parma e delle Romagne in un solo Governo, successivamente denominato *Governo delle Regie Province dell'Emilia*¹.

REGNANDO S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visti i Decreti delle Assemblee di Modena, di Parma e delle Romagne, che proclamano l'annessione di tutte queste Province agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, e i successivi Decreti delle suddette Assemblee, pei quali fu costituito il Governo sino alla terminativa annessione;

Considerando che tali atti implicitamente aboliscono le separate autonomie delle tre Province, e che la loro unificazione politica e legislativa avanza ed agevola l'opera per la quale debbono diventare parte integrante della Monarchia costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele;

Considerando, che le dette Assemblee, affidando la suprema autorità ad una sola persona, chiarirono. volontà di costituire un solo Governo;

Considerando che l'unificazione politica delle Province Modenesi e Parmensi e delle Romagne le renderà più forti contro i pericoli esterni ed interni; e più solidali fra loro nel proseguimento del fine comune al quale mira la volontà nazionale;

DECRETA:

Art. 1. I Governi separati e le rispettive Amministrazioni centrali delle Province Modenesi e Parmensi e delle Romagne saranno soppresse il giorno 8 del prossimo dicembre.

Art. 2. Le Province Modenesi, Parmensi e Romagnole avranno un solo Governo, e la loro amministrazione sarà costituita sulle basi di quella della Monarchia costituzionale di Casa Savoia, alla quale appartengono per volontà, nazionale.

Art. 3. Il Governatore le reggerà con un Ministero costituito come segue:

Ministro dell'interno, Ministro di grazia e giustizia e culti, Ministro delle finanze, Ministro dell'istruzione pubblica, Ministro dei lavori pubblici.

A questi potranno essere aggiunti altri Ministri senza portafoglio.

Le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e di quello della Guerra saranno disimpegnate da due Sezioni speciali del Gabinetto particolare del Governatore.

Art. 4. Il Ministero avrà sede in Modena.

Art. 5. I Ministri si raduneranno in Consiglio sotto la presidenza del Governatore ogni qualvolta a lui piaccia di convocarli o che la convocazione sia richiesta da disposizione di legge.

Art. 6. I Ministri avranno Segretari generali, i quali potranno firmare per essi e ne faranno le veci in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 7. Le materie di competenza di ciaschedun Ministero saranno spartite in tante Divisioni quante saranno le specie delle attribuzioni sostanzialmente diverse. Ogni Divisione sarà spartita in tante Sezioni quante occorreranno alla regolare e sollecita spedizione degli affari.

¹ Reintitolazione avvenuta con Decreto del 24 dicembre 1859.

Art. 8. Con appositi Decreti saranno determinate le competenze e le attribuzioni dei singoli Ministeri, e sarà stabilito tutto ciò che riguarda l'ordinamento degli uffici, i gradi e gli stipendi del personale.

Art. 8. Nell'intento di parificare colla maggiore sollecitudine possibile le leggi, gl'istituti e gli ordinamenti di queste Provincie Unite con quelli della Monarchia Sarda, è istituita una Commissione incaricata di studiare e preparare le leggi i decreti tendenti a questo scopo. Questa Commissione avrà sede in Bologna Alla nomina si provvederà con un successivo decreto.

Art. 10. Cessano di esistere in Bologna e Parma i Consigli di Stato, rimanendo però ferma in Parma sino a nuova disposizione la Sezione del contenzioso amministrativo.

Art. 11. Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge.

Dato in Bologna, li 3o novembre 1859.

FARINI.

(3) Proclamazione e pubblicazione dello Statuto fondamentale del Regno Sardo in Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA.

Considerando che il popolo toscano, recuperata per necessità e per ragione la sua indipendenza assoluta da qualsiasi sovrano di diritto o di fatto, abbia per mezzo dell'Assemblea de' suoi legittimi Rappresentanti eletto per proprio re la Maestà di Vittorio Emanuele, deliberando insieme di voler far parte del suo regno forte sotto il suo scettro costituzionale, e dichiarando che intendeva conseguentemente chiamare la Dinastia di Savoia con lo Statuto Sardo;

Considerando che i diritti e le deliberazioni del popolo toscano trovano oggi un nuovo appoggio in quei Governi che, astenendosi da qualunque ingerenza diplomatica o militare negli Stati altrui, considerano l'indipendenza nazionale d'Italia come necessaria al riposo di Europa;

Considerando che il Governo della Toscana, cui venne dato il mandato di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, deve adempiere al suo ufficio ora che ogni ritardo a riunire le forze italiane sotto la mano di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele crescerebbe il pericolo della pace europea

DECRETA:

Art. 1. È proclamato in Toscana lo Statuto costituzionale del Regno Sardo per esser posto in atto con successivo decreto, e con la riserva di quelle istituzioni particolari che ne accresceranno i vantaggi, conservando i benefizi di libere tradizioni.

Art. 2. Il ministro dell'interno ed il ministro di grazia e giustizia provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li 20 gennaio 1860.

Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno

B. RICASOLI.

Il ministro della istruzione pubblica e ministro interino degli affari esteri

C. RIDOLFI.

Il ministro di giustizia e grazia

E. POGGI.

Il ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici

R. BUSACCA.

Il ministro degli affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il ministro della guerra

R. CADORNA.

Il segretario generale del Governo della Toscana

CELESTINO BIANCHI.

(4) Decreto di convocazione dei comizi nelle Province dell'Emilia.

REGNANDO S, M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Visti i decreti dittatoriali coi quali furono promulgati lo Statuto costituzionale e la legge elettorale del Regno di Sardegna nelle Province modenesi, parmensi e romagnole;

Visto il decreto di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, in data 29 febbraio, col quale sono convocati i Collegi elettorali del Regno per eleggere i deputati al Parlamento nazionale;

Considerando che prima della riunione del Parlamento è necessario che queste Province abbiano un assetto definitivo;

Considerando che le Assemblee convocate a Modena, Parma e Bologna deliberarono a suffragio unanime l'annessione alla Monarchia costituzionale di Casa Savoia;

Considerando che giova ora il consultare direttamente il popolo con ogni ampiezza di forme legali ed anche in confronto di un'altra proposta discussa in Europa, mentre si ha sicurtà che, qualunque sia il voto popolare, esso sarà rispettato e fatto rispettare;

Considerando che in questo modo si toglie ogni dubbio all'Europa sulla piena libertà dei voti *precedenti* e sulla sincerità e costanza della volontà nazionale;

In virtù dei pieni poteri conferitigli dalle Assemblee,

DECRETA:

Art. 1. Il popolo di queste Province è solennemente convocato nei Comizi i giorni 11 e 12 marzo 1860 per dichiarare la sua volontà sulle due seguenti proposte: – *Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II* – ovvero – *Regno separato*.

Art. 2. Sono chiamati a dare il voto tutti i cittadini che hanno compiuti i 21 anni e che godono dei diritti civili.

Art. 3. I sindaci o capi del comune e le Giunte o Amministrazioni comunali prima del giorno li dovranno aggiungere alle liste già esistenti degli elettori comunali i nomi di quei cittadini che non vi sono compresi e che da sei mesi abbiano il domicilio nel comune o che vi si trovino per ragione d'impiego.

Art. 4. Coloro che, non essendo iscritti sulla lista, faranno constare di avere le condizioni contemplate negli articoli precedenti, saranno ammessi alla votazione.

Art. 5. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e soldati voteranno sotto la presidenza del capo più elevato di grado nel luogo della loro residenza al momento del voto. Il risultato di questo scrutinio sarà immediatamente comunicato, all'intendente generale della Provincia.

Art. 6. Il suffragio si darà per ischeda a scrutinio segreto.

Art. 7. Lo scrutinio sarà aperto nel capoluogo di ogni comune nei due giorni suindicati 11 e 12 marzo dalle ore 8 del mattino alle 5 della sera.

Art. 8. Nei comuni che hanno più di 1000 elettori i capi del comune e le Amministrazioni comunali potranno per comodo dei votanti dividerli in sezioni non minori di 500.

Art. 9. Le Amministrazioni comunali incaricheranno cinque consiglieri comunali di presiedere ciascuna delle sezioni. Tre almeno di questi si troveranno sempre presenti alla votazione. Essi potranno farsi assistere da segretari da loro chiamati.

Art. 10. Ogni votante deporrà nell'urna a ciò destinata una scheda manoscritta o stampata esprimente la sua volontà in questa formola: – *Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II* – ovvero in quest'altra – *Regno separato*.

Le schede portanti un'altra qualsiasi formola sono nulle.

Art. 11. Il votante, prima di deporre la sua scheda nell'urna, dovrà dichiarare il suo nome e cognome, che verrà notato da uno dei consiglieri componenti l'ufficio o dal segretario.

Art. 12. Alle ore 5 del giorno 11 l'urna sarà pubblicamente suggellata dai consiglieri presidenti l'adunanza, i quali sono responsabili della sua custodia e della integrità dei sigilli.

Art. 13. Chiuso lo scrutinio del giorno 12, le urne suggellate saranno portate da due almeno dei consiglieri al capoluogo di mandamento e consegnate al giudice, pretore o giusdicente, il quale insieme con essi e pubblicamente ne fa lo spoglio.

Art. 14. I giudici, pretori o giusdicenti trasmetteranno immediatamente il processo verbale, da loro formato, che constata il risultato della votazione all'intendente generale della provincia.

Art. 15. Il giorno 14 le Corti di cassazione o Tribunali di revisione esistenti in Bologna, Modena e Parma, ricevuti dagli intendenti generali delle Provincie che sono nella loro giurisdizione i processi verbali portanti i risultati degli scrutini parziali, ne faranno lo spoglio generale in seduta pubblica e li trasmetteranno al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6. Le leggi e discipline che regolano le convocazioni elettorali nei Consigli comunali e provinciali a fine di guarentire l'ordine e la libertà del voto sono applicate alle convocazioni presenti.

Bologna, 1° marzo 1860

FARINI.

(5) Pubblicazione del definitivo risultamento delle votazioni nelle Provincie dell'Emilia.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

GOVERNO DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

IL MINISTRO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI

Visto il Decreto 1° marzo di convocazione dei comizi delle Regie Provincie dell'Emilia;

Visto il rapporto del Supremo Tribunale di Cassazione in **Bologna** del 14 marzo 1860, dal quale risulta:

Popolazione complessiva.....	1,014,900		
Inscritti.....		252,727	
Votanti.....			203,384
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.		202,659	
Pel Regno separato.....		254	
Voti nulli.....		471	
			<hr/>
			203,384

Visto il rapporto del Supremo Tribunale di Revisione in **Modena** del 14 marzo 1860, dal quale risulta:

Popolazione complessiva.....	495,731		
Inscritti.....		131,527	
Votanti.....			108,798
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.		108,336	
Pel Regno separato.....		231	
Voti nulli.....		231	
			<hr/>
			108,798

Visto il rapporto del Tribunale d'appello in **Massa** del 14 marzo 1860, dal quale risulta

Popolazione complessiva.....	147,938		
Inscritti.....		36,814	
Votanti.....			23,584
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.		23,492	
Pel Regno separato.....		62	
Voti nulli.....		30	
			<hr/>

23,584

Visto il rapporto della Regia Corte suprema di Revisione in **Parma** del 14 marzo 1860, dal quale risulta:

Popolazione complessiva.....	434,082		
Inscritti.....		107,435	
Votanti			88,692
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.		88,511	
Pel Regno separato.....		181	
Voti nulli.....		—	
			<hr/> <hr/> 88,692

Visto il rapporto del Tribunale civile e correzionale di **Borgotaro** del 14 marzo 1860, dal quale risulta:

Popolazione complessiva.....	34,554		
Inscritti.....		7,715	
Votanti.....			3,054
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.		3,008	
Pel Regno separato.....		28	
Voti nulli.....		18	
			<hr/> <hr/> 3,054

Manda a pubblicare il seguente *definitivo risultamento*:

Totale delle popolazioni delle Regie Province dell'Emilia	2,127,105		
Totale degli iscritti.....		526,218	
Totale dei votanti.....			427,512
PER L'ANNESSIONE ALLA MONARCHIA COSTITUZIONALE DEL RE VITTORIO EMANUELE II.		426,006	
Pel Regno separato.....		756	
Voti nulli.....		750	
			<hr/> <hr/> 427,512

Modena, dal Ministero di grazia, giustizia e culti, addì 15 marzo 1860.

CHIESI.

(6) Convocazione del popolo toscano nei Comizi.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i decreti del 20 gennaio, coi quali furono promulgati in Toscana lo Statuto Costituzionale e la legge elettorale del Regno di Sardegna;

Visto il decreto di S. M. il Re Vittorio Emanuele, col quale sono convocati pel 25 marzo corrente i collegi elettorali al fine di eleggere i deputati al Parlamento Nazionale;

Considerando che prima della riunione del Parlamento Nazionale è necessario che la Toscana abbia un assetto definitivo;

Considerando che l'Assemblea toscana nel dì 20 agosto 1859 deliberò con suffragio unanime la unione alla Monarchia Costituzionale di Casa Savoia;

Considerando che ad avvalorare i voti dell'Assemblea giova ora il consultare direttamente il popolo toscano con ogni ampiezza di forme legali, ed anche in confronto di un'altra proposta discussa in Europa, mentre si ha sicurtà che, qualunque sia il voto popolare, esso sarà rispettato e fatto rispettare;

Considerando che in questo modo si toglie ogni dubbio all'Europa sulla piena libertà dei voti precedenti, e sulla sincerità e costanza della volontà nazionale;

In virtù dei poteri conferiti dall'Assemblea per il compimento dei suoi voti,

DECRETA:

Art. 1. Il popolo toscano è solennemente convocato nei comizi i giorni 11 e 12 marzo 1860 per dichiarare la sua volontà sulle due seguenti proposte:

Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele,

ovvero

Regno separato.

Art. 2. Son chiamati a dare il voto tutti i toscani, che hanno compiuti i 21 anni, e che godono dei diritti civili.

Art. 3. I gonfalonieri ed i Collegi dei priori prima del giorno 11 marzo formeranno una lista di tutti gli individui domiciliati nella Comunità da sei mesi, e che abbiano compiuti gli anni 21.

A questo effetto invieranno alle Parrocchie comprese nella rispettiva Comunità persone di loro fiducia per eseguire lo spoglio dei libri dello stato di anime di ciascuna Parrocchia.

Gli acattolici che sono cittadini toscani anderanno personalmente a darsi in nota all'ufficio comunale del luogo ove dimorano.

Per gli israeliti le Cancellerie delle Università trasmetteranno le note degli individui, che si trovano nelle condizioni richieste per dare il voto, ai gonfalonieri delle Comunità nelle quali dimorano.

Art. 4. Coloro che non essendo iscritti sulle liste faranno constare di avere le condizioni contemplate nell'art. 2, saranno ammessi alla votazione.

Art. 5. Il suffragio sarà dato per schede a scrutinio segreto.

Art. 6. Lo scrutinio sarà aperto nel capoluogo di ogni Comunità nei due giorni sopra indicati 11 e 12 marzo dalle ore 8 del mattino sino alle della sera.

I gonfalonieri per mezzo di notificazioni da affiggersi ad ogni Parrocchia ecciteranno i cittadini a rendere il loro voto.

Art. 7. I gonfalonieri hanno facoltà di dividere il collegio in quel numero di sezioni che crederanno conveniente.

Art. 8. I gonfalonieri incaricheranno cinque consiglieri comunali, o in mancanza di essi cinque probi cittadini, di presiedere ciascuna delle sezioni. Due almeno di questi si troveranno sempre presenti. alla votazione. Essi potranno farsi assistere da segretari da loro nominati.

Art. 9. Ogni votante deponrà nell'urna a ciò destinata una scheda manoscritta o stampata esprimente la sua volontà in questa formula:

Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele

ovvero in quest'altra

Regno separato.

Le schede portanti un'altra qualsiasi formula sono nulle.

Art. 10. Il votante prima di deporre la sua scheda nell'urna dovrà dichiarare il suo nome e cognome, che verrà notato da uno dei consiglieri componenti il Seggio, o dal segretario.

Art. 11. Alle ore 5 pom. del giorno 11 marzo l'urna sarà pubblicamente suggellata dai consiglieri presidenti l'adunanza, i quali sono responsabili della sua custodia e della integrità dei sigilli durante la notte.

Art. 12. In ambedue i giorni i consiglieri comunali presidenti l'adunanza faranno l'atto verbale dello scrutinio.

Art. 13. Chiuso lo scrutinio del giorno 12 marzo, le urne suggellate insieme coi processi verbali saranno accompagnate da due almeno dei consiglieri alla Pretura, nella cui giurisdizione civile è compresa la Comunità, e saranno consegnate al pretore, il quale insieme con essi e pubblicamente fa lo spoglio dei voti.

Art. 14. Gli ufficiali, sotto ufficiali e soldati voteranno nelle rispettive località alla presenza di un Consiglio composto di tre ufficiali più elevati in grado, e di due ufficiali i meno anziani nel grado inferiore. Chiuso lo scrutinio, l'urna suggellata insieme coi processi verbali, accompagnata da due ufficiali almeno, sarà trasportata alla Pretura, nella cui giurisdizione civile accade la votazione, per gli effetti di che all'articolo 13,

Gli ufficiali, sotto ufficiali e Soldati che sono in campagna voteranno nel modo stesso. Il risultato dello scrutinio col processo verbale sarà trasmesso dal generale comandante la nona divisione al Presidente della Corte Suprema di Cassazione di Firenze dentro il dì 14 marzo.

I RR. carabinieri, i soldati e RR. guardie di finanza distribuiti in picchetti voteranno alle singole Comunità dove risiedono.

Art. 15. I pretori trasmetteranno immediatamente il processo verbale da loro firmato, che costata il risultato della votazione, al prefetto o sottoprefetto del Compartimento, i quali li trasmetteranno immediatamente al Presidente della Corte suprema di Cassazione di Firenze.

Art. 16. Il giorno 15 successivo la Corte di Cassazione, ricevuti i processi verbali portanti i risultati degli scrutini parziali, ne farà lo spoglio generale in seduta pubblica coll'assistenza del Pubblico Ministero, e lo trasmetterà immediatamente al ministro di giustizia e grazia.

Art. 17. Tutte le leggi e discipline che regolano le convocazioni elettorali pei Consigli comunali a fine di garantire l'ordine e la libertà del voto, sono applicabili alle convocazioni presenti.

Art. 18. I ministri dell'interno e di giustizia e grazia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze il primo marzo milleottocentosessanta.

Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno

B. RICASOLI.

Il ministro della istruzione pubblica e ministro interino degli affari esteri

C. RIDOLFI.

Il ministro di giustizia e grazia

E. POGGI.

Il ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici

R. BUSACCA.

Il ministro degli affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il ministro della guerra

R. CADORNA.

Il segretario generale del Governo della Toscana

CELESTINO BIANCHI

V° Per l'apposizione del sigillo

Il ministro di giustizia e grazia

(L. S.) E. POGGI.

(7) Dichiarazione del Plebiscito del popolo toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Promulga la solenne dichiarazione emessa dalla Corte Suprema di Cassazione costatante il plebiscito del popolo toscano convocato nei Comizi nei giorni undici e dodici marzo corrente.

«L'anno milleottocentosessanta questo di quindici del mese di marzo».

«La Corte Suprema di Cassazione riunita in seduta plenaria nella sua sala delle pubbliche udienze posta nel Palazzo della Signoria in virtù del decreto del primo marzo corrente, all'effetto di verificare i risultati del suffragio universale reso dal popolo toscano convocato nei Comizi».

«Presenti gli uffiziali del Ministero Pubblico».

«Presenti due pubblici impiegati della Corte dei conti a bella posta invitati per eseguire le necessarie operazioni di calcolo».

«Veduto il decreto del primo marzo, e le istruzioni del Ministero di giustizia e grazia comunicate con lettere dei 5, 7 e 8 marzo».

«Riscontrata e verificata l'integrità dei sigilli apposti sopra tutti gli involti pervenuti sul suo banco, e che appartengono ai Compartimenti, Governi e Corpi militari della Toscana».

«Visti tutti i verbali dei prefetti, sottoprefetti, governatori, e comandanti dei Corpi militari ed uditanne la lettura fatta alla pubblica udienza».

«Riscontrata e verificata l'integrità dei sigilli apposti sui plichi dei pretori che corrispondono al numero delle Preture esistenti in Toscana».

«Riscontrata e verificata altresì l'integrità dei sigilli apposti sui plichi di tutti i Comandi militari».

«Visti i verbali contenuti in ciascuno dei plichi dei pretori e dei comandanti dei Corpi militari, e uditanne la lettura fatta alla pubblica udienza».

«Sentito il Pubblico Ministero».

«Dichiara che dietro gli spogli eseguiti a questa medesima udienza dei risultati parziali del suffragio universale registrati negli atti verbali suddetti, si è ottenuto il risultato finale che è il seguente».

«Numero dei toscani concorsi a dare il voto386,445

«Numero dei voti per l'Unione alla Monarchia
Costituzionale del RE VITTORIO EMANUELE366,571

«Numero dei voti per il Regno separato..... 14,925

«Numero dei voti dichiarati nulli4,949

«Constata conseguentemente e dichiara il Plebiscito del popolo toscano essere per l'Unione alla Monarchia Costituzionale di RE VITTORIO EMANUELE.»

«Così dichiarato dalla Corte Suprema di Cassazione alle ore undici e minuti cinquantacinque pomeridiane del giorno predetto nella Sala suddetta sedendo il commendatore Vincenzo Bani presidente, cavalier Giuseppe Puccioni vice presidente e cavalier Carlo Carducci, Silvio Bonajuti, cavalier Zanobi Pasqui, Angiolo Nuccorini, Giuseppe Gilles, cavalier Raffaello Cocchi e Gio Batta Ajazzi consiglieri, che si sono sottoscritti in piè dell'Atto insieme col cancelliere».

«V. BANI, *presidente* – G. PUCCIONI, *vice-presidente*
– C. CARDUCCI – S. BONAJUTI – Z. PASQUI – A.
NUCCORINI – G. GILLES – R. COCCHI – G. B.
AJAZZI – F. NASI, *cancelliere* ».

Dato in Firenze li quindici marzo milleottocentosessanta.

Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno

B. RICASOLI.

Il ministro della istruzione pubblica e ministro interino degli affari esteri

C. RIDOLFI.

Il ministro di giustizia e grazia

E. POGGI.

Il ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici

R. BUSACCA.

Il ministro degli affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il ministro della guerra

R. CADORNA.

V^o Per l'apposizione del sigillo

Il ministro di giustizia e grazia

(L. S.) E. POGGI.

Il segretario generale del Governo della Toscana

CELESTINO Bianchi.

(8) Decreto di assunzione della Dittatura in Sicilia.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze nazionali in Sicilia;
Sull'invito di notabili cittadini e sulle deliberazioni dei comuni liberi dell'Isola
Considerando che in tempo, di guerra è necessario che i poteri civili e militari sieno
concentrati in un solo uomo,

DECRETA:

di assumere nel nome di VITTORIO EMANUELE re d'Italia la Dittatura in Sicilia.
Salemi, 14 maggio 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

(9) Determinazioni per la concessione degli ordini costituzionali e rappresentativi nel Regno delle due Sicilie e promessa di un accordo per gli interessi comuni delle due Corone in Italia.

ATTO SOVRANO.

Desiderando di dare a' Nostri amatissimi sudditi un attestato della Nostra sovrana benevolenza, Ci siamo determinati di concedere gli Ordini costituzionali e rappresentativi nel Regno, in armonia co' principi italiani e nazionali in modo da garentire la sicurezza e prosperità in avvenire e da stringere sempre più i legami che Ci uniscono a' popoli, che la Provvidenza Ci ha chiamati a governare.

A quest'oggetto siamo venuti nelle seguenti determinazioni:

1. Accordiamo una generale amnistia per tutt'i reati politici fino a questo giorno.
2. Abbiamo incaricato il commendatore D. Antonio Spinelli della formazione d'un nuovo Ministero, il quale compilerà nel più breve termine possibile gli articoli dello Statuto sulla base delle istituzioni, rappresentative italiane e nazionali.
3. Sarà stabilito con S. M. il Re di Sardegna un accordo per gl'interessi comuni delle due Corone in Italia.
4. La nostra bandiera sarà d'ora innanzi fregiata de' colori nazionali italiani in tre fasce verticali, conservando sempre nel mezzo le Armi della Nostra Dinastia.
5. In quanto alla Sicilia, accorderemo analoghe istituzioni rappresentative che possano soddisfare i bisogni dell'Isola; ed uno de' principi della Nostra Real Casa ne sarà il Nostro Vicerè.

Portici, 25 giugno 1860.

FRANCESCO.

(10) Decreto di richiamata in vigore della Costituzione del Regno delle due Sicilie del 10 febbraio 1848.

FRANCESCO II

PER GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, ECC.

Visto il Nostro Atto sovrano del 25 giugno, e visto il rapporto de' Nostri ministri segretari di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Costituzione del 10 febbraio 1848, concessa dal Nostro augusto genitore, è richiamata in vigore.

Art. 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 88 della Costituzione relativamente allo *stato discusso* ed alle antiche facoltà del Governo, per provvedere con espedienti straordinari a' complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato, restano in pieno vigore, finchè non vi sarà provveduto dal Parlamento nei modi costituzionali.

Art. 3. I Nostri ministri segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, 1° luglio 1860.

FRANCESCO.

Il Ministro segretario di Stato degli affari esteri

GIACOMO DE MARTINO

Il ministro segretario di Stato degli affari ecclesiastici

Principe DI TORELLA.

Il ministro segretario di Stato della marina

FR. SAVERIO GAROFALO.

Il ministro segretario di Stato della guerra

GIOSUÈ RITUCCI.

Il ministro segretario di Stato dell'interno e della polizia generale

FEDERICO DEL RE.

Il ministro segretario di Stato di grazia e giustizia

GREGORIO MORELLI.

Il ministro segretario di Stato dei lavori pubblici

MARCHESE AUGUSTO LA GRECA.

Il ministro segretario di Stato presidente del Consiglio dei ministri

ANTONIO SPINELLI.

(11) Promulgazione dello Statuto costituzionale del Regno d'Italia come legge fondamentale dell'Italia meridionale.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

Considerando che questa parte meridionale d'Italia ha sempre anche essa ardentemente anelato alla indipendenza, alla libertà, alla unità d'Italia, secondochè ne fari fede gli esili e le prigionie, le incessanti persecuzioni, l'aperta insurrezione che scoppiava in tutte le provincie proclamando que' principi, il plauso unanime e fervoroso con cui fui accolto, la tranquillità pubblica ristabilita al mio nome;

Considerando che a sanzionare i pubblici voti, ed a legittimare le nuove condizioni dello Stato, credo indispensabile promulgare la legge fondamentale della Monarchia italiana in queste continentali regioni, siccome fu fatto nell'Isola;

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE DECRETA:

Art. 1. Lo Statuto costituzionale del quattro marzo mille ottocento quarantotto, vigente nel Regno d'Italia, è la legge fondamentale di questa Italia meridionale.

Art. 2. Un apposito decreto Dittatoriale determinerà l'epoca in cui lo Statuto medesimo sarà attuato.

Art. 3. Di unita al presente decreto, l'enunziato Statuto sarà pubblicato in ogni comune e nel *Giornale Ufficiale* di Napoli.

Art. 4. Tutti i segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, 14 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

I ministri segretari di Stato:
ANTONIO CICCONE – GIUSEPPE PISANELLI – ENRICO
COSENZ – RAFFAELE CONFORTI – March. RODOLFO
D'AFFLITTO – ANT. SCIALOJA – LIBORIO ROMANO.

(12) Decreto di unione delle due Sicilie all'Italia.

Per adempiere ad un voto indisputabilmente caro alla Nazione intiera

DECRETO

Che le Due Sicilie, le quali al sangue italiano devono il loro riscatto e che mi elessero liberamente a Dittatore, fanno parte integrante dell'Italia una ed indivisibile, con suo Re costituzionale Vittorio Emmanuele ed i suoi discendenti.

Io deporrò nelle mani del Re, al suo arrivo, la Dittatura conferitami dalla nazione.

I Pro-Dittatori sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

S. Angelo, 15 ottobre 1860.

G. GARIBALDI.

(13) Dichiarazione del risultato generale della votazione sul Plebiscito nelle Province continentali dell'Italia meridionale.

L'anno 1860, il giorno 3 Novembre, alle ore 9 antim., in Napoli;

La Corte Suprema di Giustizia, composta dei Signori: Presidente, NIUTTA; Vice-Presidente, SPACCAPIETRA; Consiglieri, ABBATEMARCO, SICA, CASTRIOTA, NICOLINI, Cav. ZAMPAGLIONE, Cav. DALIA, Cav. ROSSI, Cav. DE STASI, Cav. MORELLI, D'ALENA, Cav. GRIMALDI, COLOSIMO, LANZILLI, PIRONTI, Procurator Generale VACCA, Avvocati Generali CAV. GIGLI e CAV. CARACCILO e dal Giudice di Gran Corte Civile Cancelliere SACCOMANDI; si è riunita in Sessione generale nel Palazzo di Maddaloni, solito luogo delle sue udienze.

Il Presidente, Signor NIUTTA, ha manifestato al Supremo Collegio che l'oggetto della Sessione sia quello di procedere, ai termini dell'Art. 7 del Decreto Dittatoriale 8 Ottobre 1860, allo scrutinio generale dei voti raccolti nei Comizi, in tutte le Province continentali dell'Italia Meridionale, sul seguente Plebiscite:

«Il Popolo vuole l'Italia una ed indivisibile, con VITTORIO EMANUELE Re Costituzionale e suoi legittimi Discendenti».

A quale effetto ha egli presentato al Collegio medesimo i Processi Verbali dei lavori di scrutinio rispettivamente eseguiti dalle Giunte Provinciali, e gli uffizi e documenti correlativi a lui pervenuti in esecuzione dell'Art. 6 del Decreto anzidetto.

La Corte Suprema si è quindi immediatamente occupata di tale importante obietto, e dopo diligente e accurato esame degli Atti ha osservato.

Che le operazioni delle Giunte Provinciali siano state eseguite in piena regola ed ai termini della Legge;

Che il numero dei votanti in tutte le Province continentali ascenda a 1,312,376, e che abbiano votato 1,302,064 affermativamente, e negativamente soli 10,312, siccome emerge da uno stato, distinto per ciascuna Provincia, e sottoscritto dai componenti di questa Corte Suprema e che rimane alligato al presente Processo Verbale per formarne parte integrante;

Che perciò il risultato generale della votazione offra voti affermativi 1,302,064, contro voti 10,312 negativi.

Quindi la Corte Suprema di Giustizia dichiara:

Che la votazione nei Comizi, sul Plebiscito espresso nel Decreto Dittatoriale del dì 8 ottobre 1860, offre per tutte le Province continentali dell'Italia meridionale il risultato generale di 1,310,376 votanti, dei quali hanno votato affermativamente 1,302,064 e negativamente soli 10,312

Che ciò importa piena ed assoluta accettazione del Plebiscito medesimo, e che in conseguenza il popolo delle Province continentali dell'Italia meridionale vuole L'ITALIA UNA ED INDIVISIBILE, CON VITTORIO EMANUELE II, RE COSTITUZIONALE E SUOI LEGITTIMI DISCENDENTI.

Dopo di che il Presidente ha invitato i componenti la Corte Suprema a recarsi immediatamente nella Piazza di S. Francesco da Paola, per annunziarsi al pubblico dalla tribuna ivi appositamente collocata il risultato del detto scrutinio generale.

Arrivata la Corte Suprema all'indicata piazza e preso posto nell'enunciata tribuna, il Presidente Signor VINCENZO NIUTTA ha annunziato all'immenso Popolo quivi radunato il risultato dello scrutinio generale fatto dalla Corte Suprema di Giustizia e proclamato il Plebiscito nei termini medesimi di sopra espressi.

Di tutto ciò è stato redatto il presente Verbale in tre originali, dei quali uno sarà trasmesso al Ministro di Giustizia e Grazia ed un altro al Ministro dell'Interno, ed il terzo rimarrà depositato nell'Archivio della Corte Suprema di Giustizia, unitamente ai Processi Verbali delle Giunte di Provincia ed agli uffizi e documenti sopraccennati, il cui Elenco sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere verrà pure alligato al terzo originale anzidetto.

VINCENZO NIUTTA.

NICOLA SPACCAPIETRA	CALLISTO ROSSI
FEDERICO CASTRIOTA	GAETANO GRIMALDI
DOMENICO DALLA	GREGORIO MORELLI
GIOVANNI DE STASI	DOMENICO COLOSIMO
MICHELE ZAMPAGLIONE	MICHELE PIRONTI
LUIGI D'ALENA	GIAMBATTISTA SICA
NICOLÒ GIGLI	DOMENICO ABBATEMARCO
GIO. BATTISTA NICOLINI	ANTONMARIA LANZILLI
BENIAMINO CARACCIOLLO	GIUSEPPE VACCA.

RAFFAELE SACCOMANDI, *Cancelliere.*

**(14) Processo verbale della Corte Suprema di giustizia
col quale si proclamano i risultati del Plebiscito siciliano del 21 ottobre 1860.**

L'anno 1860 il giorno 4 novembre in Palermo;

Alle ore 8 antimeridiane;

La Corte Suprema di giustizia, composta dei signori:

Pasquale Calvi, presidente;

Pietro Cirino, Vincenzo Errante, Salvatore Schiavo, Antonino Giaconia, Giuseppe Pulese, Giuseppe Vinci Orlando, Vincenzo Cacioppo, consiglieri;

Antonino Ferro, giudice di Gran Corte civile, col grado ed onori di vicepresidente della stessa, destinato a servire in questa Corte Suprema, coll'intervento del signor Francesco Calcagno, avvocato generale, assistito dal signor Cirino Caruso, vice-cancelliere;

Si è riunita nel palazzo dei Tribunali nell'aula delle sue ordinarie sedute in esecuzione dell'articolo 4 del decreto del Prodittatore del 15 ottobre ultimo per esaminare in seduta permanente i verbali tutti dei comuni di Sicilia contenenti il numero dei voti pronunziati per plebiscito dalle popolazioni dell'Isola, per *SI*, o per *NO*, sulla proposizione scritta dall'articolo primo nell'indicato decreto così concepita:

«Il Popolo Siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale, ed i suoi legittimi discendenti».

Raccolti tutti i verbali, e fattone il dovuto scrutinio, si sono ottenuti i risultamenti che seguono:

.....
(Sono riportati i votanti ed i voti pel Sì e pel No per ciascun comune della Sicilia).

Totale votanti	432720
pel Sì 432053	pel No 667

Non si è tenuto conto dei voti nulli, come pure non si è tenuta ragione dei due verbali di Ustica e Mandanici, per avere quelle popolazioni votato il Sì per acclamazione. senza distinzione di età e di sesso. Non si è del pari fatto conto del verbale del comune di Ali per non offrite le indicazioni del numero dei votanti, tanto pel Sì, quanto pel No.

Si sono giudicati difettosi e però esclusi:

Primo, il verbale degli uffiziali amministrativi dell'Intendenza militare di Messina per aver votato col Sì i diciannove individui sottoscritti sulla seguente proposizione:

Per l'annessione al Regno Italico rappresentato dal Re costituzionale.

Secondo, quello del battaglione dei Cacciatori dell'Etna, per aver votato numero duecentotrentasei individui pel Sì colla seguente formola:

Per l'annessione al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele II e suoi legittimi discendenti.

Terzo, del battaglione Siculo Colina, per avere i duecento individui che votarono pel Sì, seguita questa formola:

Per l'annessione al Governo costituzionale di Vittorio Emanuele II.

Formole tutte tre non conformi alla proposizione scritta all'articolo 1° del decreto Prodittoriale del 15 ottobre ultimo.

Finalmente non ha potuto ammettersi un atto notarile qui pervenuto da Torino esibito alla Corte Suprema di giustizia, che mostra essersi presentati in Torino a notar Giovanni Signorelli numero diciannove individui siciliani, i quali chiesero atto della loro spontanea votazione, rispettivamente espressa - col Sì, nella seguente proposizione:

Sulla quistione dell'annessione immediata di quella parte di Italia al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele e suoi discendenti;

Che ognuno vede quanto sia diversa da quella indicata nel cennato decreto.

Compite tutte le operazioni, il signor Presidente accompagnato dai componenti la Corte Suprema si è fatto al balcone di centro del Palazzo dei Tribunali, ed ha proclamato i risultati del Plebiscito Siciliano, colle seguenti parole:

Sulla proposizione: Il popolo Siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale, ed i suoi legittimi discendenti.

I voti pel Sì sono stati quattrocento trentadue mila e cinquantatre. I voti pel No sono stati seicento sessantasette.

Del tutto si è formato il presente processo verbale in triplo originale dalla Corte Suprema in Corpo, due al Prodittatore, e conservarsi il terzo nell'archivio di questa Corte Suprema di giustizia, insieme a tutti i verbali originali di sopra indicati.

Chiuso nel giorno suddetto alle ore due pomeridiane.

Pasquale Calvi, presidente.

Francesco Calcagno, avvocato generale; Pietro Cirino, Vincenzo Errante, Salvatore Schiavo, Antonio Giaconia, Giuseppe Pulese, Giuseppe Vinci Orlando, Vincenzo Cacioppo, Antonino Ferro, Cirino Caruso vice-cancelliere.

*Il consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero di grazia e giustizia
FILIPPO ORLANDO.*

FONTE: Camera dei Deputati, *Le assemblee del risorgimento. Prefazione generale. Piemonte – Lombardia – Bologna – Modena – Parma, Roma, 1911.*